

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE PER
ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIASSETTO DELLE FOGNATURE
E DEGLI SFIORATORI DI CUI ALL'ART 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/19

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica (di seguito indicata per brevità con Regione Lombardia), con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dalla Dirigente Struttura Pianificazione e tutela risorsa idrica, gestione canoni acque pubbliche, Mila Campanini, autorizzata ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. n. XII/3382 del 11/11/2024;

E

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio (di seguito indicato per brevità con U.ATO di Sondrio), con sede in Sondrio, via Trieste 8 (P.IVA 00972670145), rappresentato dal Legale Rappresentante – Avv. Davide Marcolli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 del suddetto Regolamento è compito degli Uffici d'Ambito del Servizio Idrico Integrato la redazione di programmi di riassetto delle fognature e degli sfioratori;

CONSIDERATO che, a tal fine, l'Ufficio d'Ambito di Sondrio, per il tramite del gestore d'ambito S.Ec.Am. S.p.A., ha avviato l'attività di redazione del programma di riassetto partendo dai rilievi topografici di 301 scaricatori di piena (cfr. versione del Piano datata settembre 2024);

CONSIDERATO che la l.r. 26/03, all'art. 50, stabilisce la possibilità per la Regione di concedere incentivi e contributi per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato;

L'anno 2024, il **giorno del mese di**, Regione Lombardia e l' U.ATO di Sondrio convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è un'attività di rilievi topografici per 301 manufatti di sfioro finalizzata alla redazione del programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori di cui all'art. 14 del r.r. 6/19

Il costo di tale attività è quantificato in € 90.000 e Regione Lombardia contribuisce con la presente convenzione per € 70.000; la presente Convenzione definisce la tempistica e le modalità di trasferimento dei fondi e le attività di verifica e controllo regionali.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare le attività in essa previste.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

L' U.ATO di Sondrio in qualità di Ente Beneficiario del contributo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, accetta il ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del Servizio Idrico Integrato quale soggetto attuatore, delle attività oggetto della presente convenzione e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

La Regione svolge un ruolo di erogatore del contributo per le attività oggetto della presente Convenzione e pertanto rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Beneficiario in ordine alla loro realizzazione; di conseguenza eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Beneficiario.

ART. 3 – REFERENTE OPERATIVO

Il Referente Operativo, nella persona della Dirigente della Struttura Pianificazione e tutela risorsa idrica, gestione canoni acque pubbliche, Mila Campanini, riceve dall'Ente Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, segue le fasi operative e amministrative delle attività, effettua verifiche e controlli sul rispetto della tempistica ed emette i provvedimenti di competenza relativi all'erogazione del finanziamento.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO

L' Ente Beneficiario si impegna a:

- Garantire la completa attuazione delle attività previste nella presente Convenzione nel rispetto nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.

- Trasmettere le seguenti informazioni relative all'attività oggetto della presente Convenzione, la cui esecuzione sia stata affidata al Gestore del servizio idrico integrato:
 - a) nominativo del Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 36/23
 - b) codice unico di progetto (CUP) e i codici identificativi di gara (CIG).
- Trasmettere al Referente Operativo, per il parere vincolante di competenza in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale, una descrizione delle attività oggetto della presente Convenzione, con il relativo cronoprogramma e la comunicazione della data di avvio delle medesime.
- Trasmettere al Referente Operativo:
 - o i rapporti intermedi delle attività svolte con cadenza trimestrale;
 - o una relazione finale delle attività svolte e la relazione acclarante con rendicontazione finale delle spese.
- Comunicare al Referente Operativo ogni sospensione delle attività in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale.
- Comunicare al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6.

L'Ente Beneficiario dovrà altresì:

- attenersi alle prescrizioni disposte dalla DGR n. 1751 del 17/06/2019 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. a1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30";
- applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Controlli amministrativi

L'Ente Beneficiario, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione Lombardia o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Operativo o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per le verifiche di competenza;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- trasmettere al Referente Operativo i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento regionale, pari a € 70.000, sarà erogato in un'unica soluzione, alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa richiesta da parte dell'Ente Beneficiario e contestuale trasmissione dell'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, della descrizione delle attività oggetto della presente Convenzione, con il relativo cronoprogramma e la comunicazione della data di avvio delle medesime, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

La rendicontazione finale delle spese sostenute per le attività oggetto della presente Convenzione deve essere conclusa entro tre mesi dalla loro conclusione, anche ai fini dell'accertamento di eventuali economie di spesa conseguite.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese rientreranno nelle disponibilità del bilancio regionale o potranno essere utilizzate per la realizzazione di attività accessorie/migliorative/complementari a quelle oggetto del finanziamento, previo assenso da parte di Regione Lombardia.

ART. 6 - TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche e modalità:

1. trasmissione al Referente Operativo della richiesta di erogazione del finanziamento, corredata dalla documentazione di cui all'art. 5, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione
2. avvio delle attività entro il 31.12.2024;
3. conclusione delle attività entro il 30.09.2026;
4. produzione della relazione finale delle attività svolte e della relazione acclarante con rendicontazione finale delle spese entro il 31.12.2026;

L'Ente Beneficiario pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione delle attività e ne verificherà periodicamente l'avanzamento, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo, motivando, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione delle attività e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione delle attività, imputabili all'Ente Beneficiario, il Referente Operativo provvederà a diffidare l'Ente Beneficiario ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell'Ente Beneficiario.

Nel caso di revoca del finanziamento, Regione Lombardia riprogrammerà il finanziamento in funzione di eventuali priorità di intervento.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione Lombardia.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienze, ritardi ingiustificati o inadempimenti, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., nominerà un ispettore dotato di particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 9 – DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata di 2 anni, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, salvo eventuale risoluzione della stessa, o necessità di proroga motivata in funzione del termine delle attività, da richiedere prima della scadenza al Referente Operativo, che, accertata la motivazione, provvederà mediante nota.

Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente Convenzione, dovrà darne comunicazione scritta alle altre almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o pec.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Regione Lombardia e l'Ente Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente Convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione. Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 12 – CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di Regione Lombardia.

Il Dirigente di Regione Lombardia
()

L'Ente Beneficiario
U.ATO di Sondrio
()

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.